



Il Presidente

ATTO N. 1137

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 2074 del 10.12.2007)

***“Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di
incidenti mortali del lavoro”***

Depositato al Servizio Affari Generali il 8.1.2008

Trasmesso alla III – I Commissione Consiliare Permanente il 8.1.2008



REGIONE UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE ISTITUZIONE FONDO DI EMERGENZA PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI INCIDENTI MORTALI DEL LAVORO.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

10/12/2007 n. 2074

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
LIVANTONI CARLO	Vice Presidente		X
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore	X	
MASCIO GIUSEPPE	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore		X
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore		X
STUFARA DAMIANO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : STUFARA DAMIANO

Direttore: DI LORETO PAOLO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Sanità e Servizi Sociali avente per oggetto: "Istituzione Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 5, comma 5 del Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6, che si allega;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA


- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Istituzione Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore alle politiche sociali e abitative di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL DIRETTORE : *Piero Tiberto*

IL PRESIDENTE: *Longhi*

IL RELATORE: *Stefano*

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: *Albaladejo*



Disegno di legge: "Istituzione Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro".

RELAZIONE

Il fenomeno degli incidenti mortali connessi al lavoro rappresenta a livello nazionale e, in primo luogo, a livello regionale una delle cause più elevate di morte. In particolare vanno ricordati i tragici eventi verificatisi nella nostra Regione nel 2006 e nel primo semestre del 2007, che hanno fatto registrare una crescita di "morti bianche" rispetto allo stesso periodo dei precedenti anni. La gravità del problema ha richiamato l'attenzione delle Istituzioni riportando al centro delle riflessioni il tema della lotta agli incidenti sul lavoro, sia sul piano della prevenzione, con la emanazione della legge su "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" (legge n. 123 del 03/08/2007), che su quello del bisogno di prevedere interventi per assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai famigliari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche in quei casi in cui le vittime medesime risultano prive di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.


Proprio per quest'ultimo fine, con legge n. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1, comma 1187, è stato istituito il Fondo nazionale di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, destinando a tal fine risorse di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con successivo decreto interministeriale, del 2 luglio 2007, sono state definite le tipologie dei benefici concessi nonché i requisiti e le modalità di accesso ai medesimi.

Alla luce di ciò anche la Regione Umbria si è indirizzata verso azioni tendenti a intervenire in caso di vittime per incidenti del lavoro, a favore delle loro famiglie duramente colpite dal tragico evento, con la concessione di un contributo di solidarietà, *una tantum*, aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a qualunque altro emolumento o indennizzo derivante dagli obblighi di legge e assicurativi, nonché a sostenere azioni di informazione e di sensibilizzazione sul diritto delle lavoratrici e dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo, congiuntamente con altri soggetti (l'ANCI Umbria, l'ANMIL Umbria, l'UPI, la CGIL regionale, la CISL regionale, la UIL regionale, la Confindustria Umbria, la Confapi Regionale, la Confesercenti Regionale, la Confcommercio Regionale, la Coldiretti Regionale, la CIA Regionale, la Confagricoltura Regionale, la CNA Regionale, la Confartigianato Regionale, la CASA Regionale, il CLAAI Umbria, la Lega Regionale delle Cooperative e la Confcooperative Regionale) la costituzione di un Comitato (ex art 39 e segg, del Codice civile) per la gestione di un Fondo di solidarietà.

Previo un Protocollo di intesa per la costituzione del predetto Comitato, siglato il 25 giugno 2007 tra i Soggetti sopra citati, in data 02 ottobre 2007, con atto pubblico, è stato costituito il Comitato Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti del lavoro ex artt. 39 e segg. c.c., il cui schema di statuto era stato approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 1138 del 2 luglio 2007.

In una fase molto difficile per il sistema di protezione dei lavoratori anche per i tragici eventi prima ricordati, con questo disegno di legge regionale ci si propone di dare al Comitato Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti del lavoro ex artt. 39 e segg. c.c., costituito il 2/10/2007, una rilevanza pubblica, istituendo un Fondo regionale di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro e un Comitato regionale per la gestione delle prestazioni da erogare attraverso le risorse proprie del Fondo.

L'articolo 1 della proposta prevede l'istituzione del *Fondo regionale di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro* per far fronte all'emergenza delle



famiglie di lavoratori vittime di incidenti mortali del lavoro e finalizzato ad essere utilizzato per l'erogazione di un contributo (cfr. articolo 1). Con il suddetto Fondo possono essere promosse, anche in collaborazione con altri Soggetti istituzionali e organismi che operano nell'ambito della sicurezza sul lavoro, campagne di informazione e progetti di sensibilizzazione sul diritto delle lavoratrici e dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di assicurare una più efficace azione volta alla soluzione del problema della sicurezza nei luoghi di lavoro (cfr. articolo 1, comma 3). A tale scopo si riconosce tuttavia, un fine aggiuntivo rispetto alla prioritaria esigenza di erogazione del contributo di solidarietà. Perciò è previsto un limite quantitativo delle risorse da destinare (10%) al sostegno di campagne di informazione e progetti di sensibilizzazione per non rendere simbolica la finalità principale cui la presente proposta di legge tende (cfr. articolo 5 comma 2). Inoltre, considerato che la fase di prima applicazione della normativa è da considerarsi sperimentale, le risorse del Fondo nel primo anno di gestione sono destinate solo alla erogazione del contributo di solidarietà (cfr. articolo 7).

L'articolo 2 definisce i soggetti beneficiari del contributo individuandoli, in primo luogo nel coniuge superstite o, in mancanza, nei figli, o in mancanza di questi, negli ascendenti, o in mancanza di questi ultimi, nei fratelli e nelle sorelle, e in secondo luogo, in mancanza di detti soggetti al convivente anagrafico.

L'articolo 3 prevede la costituzione di Comitato regionale per il Fondo emergenza incidenti del lavoro composto da una rappresentanza regionale, da rappresentanze dell'autonomie locali, da componenti in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e di categoria, componenti in rappresentanza dell'Associazioni delle Cooperative e dell'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del lavoro. Il predetto Comitato, con proprio regolamento, può prevedere l'adesione di altri soggetti e comunque di volta in volta alle sedute del Comitato possono essere invitati altri soggetti. Il comitato agisce in base ad un regolamento interno, che verrà adottato dal Comitato stesso. Esso opera gratuitamente, non essendo riconosciuto né il compenso né il rimborso spese ai propri componenti, e opera con una struttura amministrativa di supporto, di assistenza e di segreteria individuabile nel Servizio regionale di competenza. E' stabilito inoltre che il Comitato viene nominato dal Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura operando presso la Direzione regionale competente in materia di servizi sociali.

L'articolo 4 descrive le funzioni del Comitato regionale sia per quanto attiene le attività di gestione del Fondo emergenza incidenti del lavoro e di erogazione del contributo, sia per ciò che riguarda la proposizione di iniziative dirette a favorire la conoscenza e la sensibilizzazione in ordine ai diritti dei lavoratori sulla sicurezza sul lavoro e le proposte su indagini e studi relativi alla materia di cui alla presente proposta di legge. Tuttavia le prestazioni erogate dal Fondo devono avvenire in base alle modalità e ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, su proposta del Comitato regionale, con apposito provvedimento da adottate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle legge, (cfr. articolo 7).

L'articolo 5 prevede le disposizioni sul finanziamento degli interventi. In particolare si evidenzia che, il Fondo, è co-finanziato da risorse regionali, da quelle derivanti da raccolte effettuate dai Soggetti che compongono il Comitato regionale per il Fondo emergenza, e derivanti da contributi volontari e solidaristici da parte di lavoratori, di datori di lavoro, di Amministratori eletti o nominati della Regione, dei Comuni e delle Province, di Amministratori nominati dagli Enti Pubblici, di cittadini singoli o associati e qualunque altro soggetto pubblico o privato, nonché dai proventi derivanti dalle sanzioni applicate alle imprese che non risultano in regola con le disposizioni regionali in materia di regolarità contributiva.



Disegno di legge: Disegno di legge: "Istituzione Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro".

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto regionale, al fine di far fronte all'emergenza delle famiglie di lavoratori vittime di incidenti mortali del lavoro, istituisce il Fondo regionale di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro di seguito denominato Fondo.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo in caso di morte del lavoratore per incidente sul lavoro.

3. La Regione con il Fondo di cui al comma 1, promuove, altresì, in collaborazione con altri soggetti istituzionali e organismi che operano nell'ambito della sicurezza sul lavoro, campagne di informazione e progetti di sensibilizzazione sul diritto delle lavoratrici e dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di assicurare una più efficace azione volta alla soluzione del problema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 2
(Beneficiari del contributo)

1. Sono beneficiari del contributo di cui all'articolo 1 il coniuge superstite o, in mancanza, i figli, o in mancanza di questi, gli ascendenti, o in mancanza di questi ultimi, i fratelli e le sorelle.

2. Qualora non esistano i soggetti di cui al comma 1, il contributo è corrisposto al convivente anagraficamente.

3. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla morte del lavoratore per una sola volta. Esso è aggiuntivo rispetto ad eventuali emolumenti o indennizzi derivati da altri obblighi di legge o assicurativi.



Art. 3

(Comitato regionale per il Fondo emergenza incidenti del lavoro)

1. E' istituito il Comitato per il Fondo emergenza incidenti del lavoro composto da:

a) il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) un componente designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno designato dall'Unione Province d'Italia associazioni dell'Umbria (UPI);

c) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative, Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) e Unione italiana del lavoro (UIL);

d) un componente designato dalla Confindustria Umbria;

e) un componente designato dalla Confederazione italiana della piccola e media industria regionale (CONFAPI);

f) un componente designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa regionale (C.N.A.);

g) un componente designato dalla Associazione Provinciale Artigiani Regionale;

h) un componente designato dalla Confederazione italiana agricoltori dell'Umbria regionale (C.I.A.);

i) un componente designato dalla Coldiretti Umbria;

j) un componente designato dalla Confagricoltura regionale;

k) un componente designato dalla Confartigiano Imprese Umbria;

l) un componente designato dalla Confcommercio Regionale;

m) un componente designato dalla Confcooperative regionale;

n) un componente designato dalla Confesercenti Regionale;



o) un rappresentante designato dalla Lega regionale delle cooperative;

p) un componente designato dalla Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) Umbria;

q) un componente designato dalla Unione provinciale liberi artigiani associati (CLAAI) Umbria.

2. Il Comitato può, di volta in volta, invitare alle sedute altri soggetti oltre a quelli individuati al comma 1.

3. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura e opera presso la Direzione regionale competente in materia di Servizi sociali.

4. Le funzioni di segreteria e di assistenza del Comitato sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di servizi sociali.

5. Il Comitato adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Il regolamento può prevedere l'adesione di altri soggetti.

6. Ai componenti del Comitato non spetta alcune compenso e rimborso spese.

Art. 4

(Funzioni del Comitato)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) Provvede alla gestione del Fondo e alla erogazione del contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale;

b) formula proposte alla Giunta regionale in merito alle iniziative dirette a favorire la conoscenza e la sensibilizzazione in ordine al rispetto dei diritti dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro lavoro;

c) propone alla Giunta regionale indagini e studi nelle materie di cui alla presente legge.

Art. 5

(Finanziamento degli interventi)

1. Il Fondo di cui alla presente legge è alimentato:

a) da risorse regionali;

b) dalla raccolta effettuata dal Comitato regionale di cui all'articolo 3 dei contributi



volontari e solidaristici versati di lavoratori, dai datori di lavoro, dagli Amministratori eletti o nominati della Regione, dei Comuni e delle Province, dagli Amministratori nominati dagli Enti Pubblici, dai cittadini singoli o associati e qualunque altro soggetto pubblico o privato;

- c) con i proventi derivanti dalle sanzioni applicate alle imprese che non risultano in regola con le disposizioni regionali in materia di regolarità contributiva.

2. Gli interventi di promozione e sostegno di cui all'articolo 1, comma 3 sono finalizzati dal secondo anno di gestione del Fondo stesso. Le risorse destinate a tali interventi non possono superare il dieci per cento.

3. Le risorse finanziari costituenti il Fondo possono esser utilizzate per interventi e prestazioni di assistenza sociale a favore di soggetti si cui all'articolo 2 al fine di garantire agli stessi una quota assistenziali, al momento della perdita del familiare, con le modalità previste nell'atto di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 6


(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall' articolo 1 comma 2 è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 100.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali". (cap. 2561 N.I.).

2. Per il finanziamento degli interventi previsti dall' articolo 1 comma 3 si provvede a partire dal secondo anno di gestione del fondo con imputazione all' unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali". (cap. 2562 N.I.).

3. I contributi volontari di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) sono introitati nella unità previsionale di base 2.03.001 dell'entrata denominata "Trasferimenti correnti da altri soggetti". (cap. 2955 N.I.) e vengono rassegnati nella spesa nella unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali". (cap. 2563 N.I.).

4. Le sanzioni di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c) vengono introitate nella unità previsionale di base 3.02.002 dell'entrata denominata "Recupero e rimborsi". (cap. 2435 N.I.) e vengono rassegnati nella



spesa nella unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali". (cap. 2564 N.I.)

5. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2007 denominata "fondi speciali per spese correnti" in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della legge regionale 29 marzo 2007, n. 7.

6. Per gli anni 2008 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

7. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 7

(Norme transitorie e finali)

1. Il primo anno di gestione del Fondo viene destinato esclusivamente per interventi di erogazione di un contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro.

2. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con apposito provvedimento le modalità e i criteri per l'erogazione e la gestione del Fondo.





Regione Umbria

Giunta Regionale

Al Direttore regionale
Sanità e Servizi sociali
Ing. Paolo Di Loreto

S e d e

Prot. N

Regione Umbria - Giunta Regionale

Prot. Uscita del 10/12/2007

nr. 0191177

Classifica: I.14



GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Disegno di legge: "Istituzione Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul lavoro".

Direzione Affari Generali
della Presidenza e della
Giunta regionale

Comitato Legislativo


Si trasmette il disegno di legge in oggetto in relazione al quale, il Comitato legislativo, nella seduta del 3 dicembre 2007, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale.

Il testo allegato è stato rielaborato dalla struttura competente del Servizio Affari giuridici e legislativi e attività della Giunta regionale secondo le indicazioni concordate con il rappresentante della Sua Direzione, Dott.ssa Paola Occhineri.

Cordiali saluti.

REGIONE UMBRIA
CORSO PIETRO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

TEL 075 504 3471
FAX 075.504.3487
giurlegis@regione.umbria.it



Avv. Marina Balsamo

Allegati: n. 1 ddi

DF

lett par fav DiLoreto 3-12.doc

REGIONE UMBRIA – GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Istituzione Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul lavoro".

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto regionale, al fine di far fronte all'emergenza delle famiglie di lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro, istituisce il Fondo regionale di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, di seguito denominato Fondo.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo in caso di morte del lavoratore per incidente sul lavoro.

3. La Regione con il Fondo di cui al comma 1 promuove, altresì, in collaborazione con altri soggetti istituzionali e organismi che operano nell'ambito della sicurezza sul lavoro, campagne di informazione e progetti di sensibilizzazione sul diritto delle lavoratrici e dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di assicurare una più efficace azione volta alla soluzione del problema della sicurezza nei luoghi di lavoro.


Art. 2 (Beneficiari del contributo)

1. Sono beneficiari del contributo di cui all'articolo 1 il coniuge superstite o, in mancanza, i figli, o in mancanza di questi, gli ascendenti, o in mancanza di questi ultimi, i fratelli e le sorelle.

2. Qualora non esistano i soggetti di cui al comma 1, il contributo è corrisposto al convivente anagraficamente.

3. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla morte del lavoratore per una sola volta. Esso è aggiuntivo rispetto ad eventuali emolumenti o indennizzi derivati da altri obblighi di legge o assicurativi.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dessa Daniela Puri



REGIONE UMBRIA – GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 3

(Comitato regionale per il Fondo emergenza incidenti del lavoro)

1. E' istituito il Comitato per il Fondo emergenza incidenti del lavoro composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) un componente designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno designato dall'Unione Province d'Italia associazioni dell'Umbria (UPI);

c) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative, Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) e Unione italiana del lavoro (UIL);

d) un componente designato dalla Confindustria Umbria;

e) un componente designato dalla Confederazione italiana della piccola e media industria regionale (CONFAPI);

f) un componente designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa regionale (C.N.A.);

g) un componente designato dalla C.A.N.A. regionale;

h) un componente designato dalla Confederazione italiana agricoltori dell'Umbria regionale (C.I.A.);

i) un componente designato dalla Federazione regionale Coldiretti Umbria;

j) un componente designato dalla Confagricoltura regionale;

k) un componente designato dalla Confartigiano Imprese Umbria;


l) un componente designato dalla Confcommercio dell'Umbria;

m) un componente designato dalla Confcooperative regionale;

n) un componente designato dalla Confesercenti regionale;

o) un rappresentante designato dalla Lega regionale delle cooperative;

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
D.ssa Donatella Furia



REGIONE UMBRIA – GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

p) un componente designato dalla Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) Umbria;

q) un componente designato dalla CLAAI Umbria.

2. Il Comitato può, di volta in volta, invitare alle sedute altri soggetti oltre a quelli individuati al comma 1.

3. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura e opera presso la direzione regionale competente in materia di servizi sociali.

4. Le funzioni di segreteria e di assistenza del Comitato sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di servizi sociali.

5. Il Comitato adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Il regolamento può prevedere l'adesione di altri soggetti.

6. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso.

Art. 4

(Funzioni del Comitato)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) provvede alla gestione del Fondo e alla erogazione del contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale;

b) formula proposte alla Giunta regionale in merito alle iniziative dirette a favorire la conoscenza e la sensibilizzazione in ordine al rispetto dei diritti dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) propone alla Giunta regionale indagini e studi nelle materie di cui alla presente legge.

Art. 5


(Finanziamento degli interventi)

1. Il fondo di cui alla presente legge è alimentato:

a) da risorse regionali;

b) dalla raccolta effettuata dal Comitato regionale di cui all'articolo 3 dei contributi volontari e solidaristici versati dai lavoratori, dai datori di lavoro, dagli Amministratori eletti o nominati della Regione,

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
D.ssa Donatella Faria



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dei comuni e delle province, dagli amministratori nominati dagli enti pubblici, dai cittadini singoli o associati e da qualunque altro soggetto pubblico o privato;

c) con i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate alle imprese che non risultano in regola con le disposizioni regionali in materia di regolarità contributiva.

2. Gli interventi di promozione e sostegno di cui all'articolo 1, comma 3 sono finalizzati a partire dal secondo anno di gestione del Fondo stesso. Le risorse destinate a tali interventi non possono superare il dieci per cento.

3. Le risorse finanziarie costituenti il fondo possono esser utilizzate per interventi e prestazioni di assistenza sociale a favore di soggetti di cui all'articolo 2 al fine di garantire agli stessi una quota assistenziale, al momento della perdita del familiare, con le modalità previste nell'atto di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi 1 e 2, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 7

(Norme transitorie e finali)


1. Il primo anno di gestione del Fondo viene destinato esclusivamente per interventi di erogazione di un contributo in caso di morte del lavoratore per incidente sul lavoro.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con apposito provvedimento le modalità e i criteri per l'erogazione e la gestione del fondo.

COMITATO LEGISLATIVO

Il Segretario

Dr.ssa Donatella Furia



Data:

Al Servizio
Programmazione socio-assistenziale
c.a. Adriana Lombardi
SEDE



Regione Umbria
Giunta Regionale

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI			
Data di arrivo 11 DIC. 2007			Sigla
Originale	Assessor	Direttore	Dirigente P. I.
Servizi		Sez.	Copia a:

Prot. N

Regione Umbria - Giunta Regionale
Prot. Uscita del 07/12/2007 nr. 0190794 Classifica: XVIII.1

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale
alle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali

Oggetto: Ddl: "Istituzione Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro".

Norma finanziaria.

In riferimento al d.d.l. in oggetto, nella formulazione licenziata dal Comitato legislativo, si esprime parere favorevole in ordine alla norma finanziaria di seguito riportata:

Servizio: Bilancio e controllo di gestione
Dott. Giampiero Antonelli


Sezione: Predisposizione e gestione del bilancio pluriennale
Dott. Stefano Strona

REGIONE UMBRIA
CVia Pieveola, 23
06121 PERUGIA

TEL. 075 5044583
FAX 075 5044417
sstrona@regione.umbria.it

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 1 comma 2 è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 100.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali". (cap. 2561 N.I.)
2. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 1 comma 3 si provvede a partire dal secondo anno di gestione del fondo con imputazione all'unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali". (cap. 2562 N.I.)






Regione Umbria

Giunta Regionale

3. I contributi volontari di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) sono introitati nella unità previsionale di base 2.03.001 dell'entrata denominata "Trasferimenti correnti da altri soggetti". (cap. 2955 N.I.) e vengono rassegnati nella spesa nella unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali". (cap. 2563 N.I.)
4. Le sanzioni di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c) vengono introitate nella unità previsionale di base 3.02.002 dell'entrata denominata "Recuperi e rimborsi". (cap. 2435 N.I.) e vengono rassegnati nella spesa nella unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali". (cap. 2564 N.I.)
5. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2007 denominata "fondi speciali per spese correnti" in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della legge regionale 29 marzo 2007, n. 7.
6. Per gli anni 2008 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
7. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.



La norma finanziaria di cui sopra tiene conto della nuova formulazione del capitolo 5, collocato nel testo prima della norma finanziaria, che individua le fonti di alimentazione del fondo (le lettere a) e b) dell'articolo 7 originario con l'aggiunta di una lettera c) inerente le sanzioni amministrative previste dalla normativa del documento unico di regolarità contributiva di cui al ddl in materia di attività edilizia deliberato dalla Giunta regionale in data 3/12/2007).

a) **SEZIONE II**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:

La quantificazione proposta degli oneri prende a riferimento il dato medio di vittime sul lavoro degli ultimi due anni tenendo conto l'andamento nell'anno 2007.

Per fronteggiare gli interventi previsti dalla legge si utilizzano le disponibilità appositamente accantonate nella tabella a alla legge finanziaria relativa alla quantificazione dei fondi speciali.

Trattandosi prevalentemente di un contributo di solidarietà avente natura aggiuntiva rispetto alle erogazioni previsti dalle norme nazionali, per sostenere le famiglie delle vittime sul lavoro nell'immediatezza dell'evento, e rinviando la legge a modalità e criteri applicativi da stabilirsi da parte della Giunta regionale non vi sono elementi per approfondimenti sulle quantificazione degli importi.

Da evidenziare il fatto che il fondo prevede sia meccanismi di alimentazione automatici connessi alla sanzioni amministrative per irregolarità contributiva sia la possibilità di trasferimenti finanziari da parte di altri soggetti.

Perugia, il 7 GEN. 2008
*Per copia conforme
all'originale.*



IL DIRIGENTE

